

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE  
DELLE ATTIVITA' IMPIANTISTICHE  
NELL'ATTUALE SCENARIO  
EMERGENZIALE  
SARS-COV-2**

### **Gruppo di lavoro e coordinamento:**

Avv. Giancarlo Ricciardi – Direttore Generale ASSISTAL

Dott. Antonio Pozzoli – vice Direttore ASSISTAL

Dott.ssa Maria Francesca Battisti – Responsabile Area Formazione di ASSISTAL

Ing. Mariangela Merrone – Responsabile Area Tecnica di ASSISTAL

Arch. Roberta Ripani – RSPP, consulente e docente ASSISTAL, professionista esperta in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Arch. Pina Di Santo – consulente e docente ASSISTAL, professionista esperta in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ing. Antonio Serafino – consulente e docente ASSISTAL, professionista esperto in materia impiantistica

In collaborazione con l'Organismo Paritetico Territoriale del Settore della Costruzione di Impianti Tecnologici di Roma e Provincia

© 2020 ASSISTAL  
viale Francesco Restelli, 3 - 20124 Milano  
Tel. 026085211  
[www.assistal.it](http://www.assistal.it)

Prima edizione 13 maggio 2020

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (microfilm, copie fotostatiche compresi), sono riservati per tutti i Paesi.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

## ASSISTAL

**ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management** - è l'Associazione imprenditoriale di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le imprese operanti nel settore dei servizi di Facility & Energy Management/Efficienza Energetica (ESCo) nonché le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici.

**ASSISTAL è firmataria del Contratto di Lavoro dell'industria Metalmeccanica ed Installazione di Impianti** e pertanto si pone, sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1946, quale legittimo e riconosciuto interlocutore in tutte le sedi istituzionali ove è chiamata a fornire il proprio contributo a favore della crescita e allo sviluppo complessivo del nostro Paese.

Al fine di rispondere all'emergenza COVID-19 e sostenere la continuità produttiva delle imprese garantendo la tutela della salute dei lavoratori, l'Associazione ha promosso un confronto con la propria base associativa per individuare il percorso da intraprendere per fronteggiare l'emergenza e ciò che ne è emerso sono fattori di necessità imputabili, in particolare, a due categorie specifiche: la tutela della sicurezza e il sostegno economico.

Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, riteniamo che debbano esserci misure più chiare e di indubbia interpretazione, poiché, in un comparto come quello in cui operano le imprese di ASSISTAL, bisogna avere dei riferimenti più evidenti per l'accesso ai diversi luoghi di lavoro (azienda, sito/cantiere/locale del cliente).

Per tale ragione, ASSISTAL ha predisposto delle linee guida specifiche per il comparto allo scopo di fornire prime indicazioni utili alle imprese nello svolgimento delle proprie attività per ciò che attiene le misure di sicurezza e l'utilizzo dei DPI, a seconda delle varie circostanze in cui si deve operare.

Un sentito ringraziamento ai vari tecnici ed esperti che con entusiasmo e professionalità hanno supportato l'Associazione nella realizzazione di questo documento.

*Angelo Carlini*  
Presidente ASSISTAL

## INDICE

### Sommario

Acronimi.....	5
Introduzione.....	6
Trasmissione del SARS-CoV2-19.....	7
1. Aspetti generali.....	8
2. Misure di sicurezza anti COVID-19.....	9
2.1 Mobilità dei lavoratori.....	9
2.1.1 Spostamento con mezzi aziendali.....	10
2.2 Informazione e formazione.....	10
2.3 Dispositivi di Protezione Individuali.....	11
2.4 Modalità di accesso ai luoghi di lavoro.....	11
2.5 Modalità di accesso dei fornitori esterni ai luoghi di lavoro.....	12
2.6 Pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro (azienda/sito/cantiere).....	12
2.7 Gestione degli spazi comuni (mensa, bagni, spogliatoi).....	13
2.8 Precauzioni igieniche personali.....	13
2.9 Gestione di una persona sintomatica.....	14
2.10 Sorveglianza sanitaria.....	14
3. Installazione, manutenzione e gestione degli impianti all'interno degli edifici.....	15
4. Igienizzazione degli impianti aeraulici.....	16
5. Smaltimento mascherine e altri dpi.....	19
Bibliografia.....	20
Allegato 1 - Modello auto-dichiarazione per lo spostamento dei lavoratori.....	21
Allegato 2 - Misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020.....	22
Allegato 3 - Fac-simile di questionario di autovalutazione.....	23
Allegato 4 - Linee guida OMS per la preparazione di soluzione disinfettante.....	24
Allegato 5 - Lavaggio delle mani.....	25
Allegato 6 - Fac-simile registrazione pulizia.....	26

## Acronimi

<b>COV</b>	Composti Organici Volatili
<b>COVID - 19</b>	Corona Virus Disease 2019
<b>DM</b>	Decreto Ministeriale
<b>DPCM</b>	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
<b>DPI</b>	Dispositivi di Protezione Individuale
<b>DPR</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>FFP2</b>	Filtering Face Piece, Facciale filtrante (UNI EN 149: 2009) Protegge da aerosol solidi e liquidi irritanti e microrganismi. Efficienza minima di filtrazione 92%.
<b>FFP3</b>	Filtering Face Piece, Facciale filtrante (UNI EN 149: 2009) Protegge da aerosol solidi e liquidi tossici e microrganismi. Efficienza minima di filtrazione 98%.
<b>ISS</b>	Istituto Superiore di Sanità
<b>OMS</b>	Organizzazione Mondiale della Sanità
<b>SARS</b>	Severe Acute Respiratory Syndrome
<b>SPP</b>	Servizio Prevenzione e Protezione

## Introduzione

Lo scorso 14 marzo 2020 il Governo e le parti sociali hanno firmato un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro che è stato successivamente integrato in data 24 aprile 2020. Le imprese sono pertanto tenute ad adottare tale protocollo all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 e dal DPCM 26 aprile 2020, e ad effettuare eventuali ulteriori proprie specifiche valutazioni dei rischi per la definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi a livello aziendale.

Il presente documento ha quindi lo scopo di fornire alle imprese del comparto impiantistico e a quelle dei servizi energetici e del facility management ulteriori indicazioni utili per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso la promozione di comportamenti sicuri e il corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione individuali.

Le misure previste seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitarie, quindi si estendono ai titolari del cantiere, a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

## Trasmissione del SARS-CoV-2-19

Secondo l'OMS e quanto riportato sul Rapporto dell'ISS recante "*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*", la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene secondo le seguenti modalità:

1. Trasmissione attraverso *droplets*, goccioline di diametro  $\geq 5 \mu\text{m}$  che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i *droplets* viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus.
2. Trasmissione per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi.

Marginale risulta essere invece la trasmissione per via aerea, che avviene attraverso particelle di dimensioni  $< 5 \mu\text{m}$  che possono rimanere nell'aria per lunghi periodi di tempo ed essere trasmessi ad altri per distanze maggiori di 1 m. In un'analisi di 75.465 casi COVID-19 in Cina, la trasmissione aerea non è stata segnalata (Ong SW, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MS, et al. Contaminazione di aria, ambiente di superficie e dispositivi di protezione individuale da grave sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV-2) da un paziente sintomatico. JAMA. 2020 4 marzo).

Secondo l'OMS, nel contesto di COVID-19, la trasmissione aerea può essere possibile in circostanze e contesti specifici in cui vengono eseguite procedure o trattamenti di supporto che generano aerosol (ad esempio, intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata) e che avvengono soprattutto in ambiente sanitario.

## 1. Aspetti generali

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato nell'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.

Inoltre, considerato che la maggioranza delle attività produttive dei settori rappresentati sono prestate presso luoghi esterni alle aziende, le misure emergenziali da COVID-19 nei luoghi di lavoro dovranno essere oggetto degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs.81/08 e smi (cooperazione e coordinamento).

Si ritiene consigliabile, inoltre, l'integrazione dei seguenti documenti con le specifiche procedure igieniche:

- Documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Piano operativo di sicurezza (POS)
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

Limitatamente al DVR l'Ispettorato Nazionale del lavoro con nota del 13 marzo 2020 prevede la possibilità che le misure per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, possano essere raccolte anche in un'appendice del DVR.



## 2. Misure di sicurezza anti COVID-19

Nell'attuale contesto emergenziale, al fine di contenere e contrastare la diffusione dell'infezione da COVID-19 si ritiene opportuno che vengano adottate ulteriori modalità operative, aggiuntive a quelle previste dal DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, dal protocollo del 14 marzo 2020, successivamente integrato il 24 aprile 2020, che consentano di tutelare il diritto alla salute degli operatori.

In riferimento al DPCM 26 aprile 2020, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dal CCNL, rimodulare l'organizzazione aziendale.

### 2.1 Mobilità dei lavoratori

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale il DPCM 26 aprile 2020 prescrive una limitazione agli spostamenti prevedendo tuttavia che gli stessi possano essere consentiti se motivati da comprovate esigenze lavorative.

Le "comprovate esigenze lavorative" possono pertanto essere autocertificate attraverso il modulo di auto-certificazione di cui si riporta il modello nell'allegato 1 oppure esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata (circolare Ministero dell'interno n. 15350/117(2) Uff.III-prot.civ del 2/5/2020)

Nei testi del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020 del Protocollo viene inoltre specificato che "sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate".

Una simile limitazione, anche a detta di Confindustria<sup>1</sup>, non può ritenersi un dettato assoluto e sempre perentorio, in quanto è da valutarsi in ciascun ambito produttivo e secondo le esigenze specifiche.

Se la mancata effettuazione delle trasferte ricade negativamente e in modo decisivo sulla funzionalità aziendale, come nel caso delle aziende impiantistiche e dei servizi energetici e facility management, in cui le attività produttive sono svolte al di fuori della sede aziendale, la sospensione non dovrebbe essere adottata ma al contrario resa possibile con l'adozione rigorosa di tutte le necessarie azioni di cautela possibili, attrezzando adeguatamente il personale inviato in trasferta e attuando un preventivo confronto con i RLS o comunque con i rappresentanti sindacali.

Inoltre per le categorie produttive ed i settori in cui operano le aziende rappresentate da ASSISTAL, di cui ai codici ATECO del DPCM 26 aprile 2020, era stato espressamente autorizzato il proseguimento dell'attività nel rispetto delle misure di sicurezza.

---

<sup>1</sup> Confindustria nota illustrativa a commento del Protocollo del 24 aprile 2020, "Passando ora all'analisi delle novità del Protocollo, occorre preliminarmente sottolineare che si è proceduto alla semplice integrazione del precedente documento, così come richiesto dai Ministri Catalfo e Patuanelli, senza dunque poter intervenire sul precedente documento che conteneva, alcune imprecisioni redazionali e, con particolare riferimento alle trasferte, un divieto assoluto che, come è stato ampiamente spiegato, non era nelle intenzioni dei sottoscrittori introdurre". Prosegue la nota "Le limitazioni a trasferte e viaggi di lavoro, già nell'interpretazione del Protocollo del 14 marzo, facevano riferimento esclusivamente alle attività complementari rispetto alle attività core delle imprese: ora, esse andranno lette alla luce delle nuove disposizioni del DPCM che regolerà la riapertura e che, auspicabilmente, amplierà le opportunità di spostamento".

Pertanto tutte le trasferte di lavoro funzionali all'attività "core" dell'azienda (ad es. interventi di installazione, manutenzione, ecc.) possono essere disposte, naturalmente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste.

### **2.1.1 Spostamento con mezzi aziendali**

Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo e, qualora siano presenti più di una persona, non potendo rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone, vige l'obbligo da parte di tutti i viaggiatori di indossare DPI per le vie respiratorie (UNI EN 149: 2009) o mascherine chirurgiche (art.16 del DL 18 del 17/03/2020) e guanti (UNI EN 374-1/2/3). Eccezione potrebbe essere fatta per il guidatore al quale si raccomanda soltanto l'impiego di DPI per le vie respiratorie o la mascherina chirurgica.

Si raccomanda un'attività di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei mezzi. La pulizia andrà eseguita con soluzioni igienizzanti a cura del personale che li utilizza, da effettuare ad inizio turno di lavoro, focalizzata sui punti di contatto (volante, cambio, maniglie, ecc.).

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia devono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Le azioni di pulizia devono prevedere l'utilizzo di prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

La periodicità della sanificazione del mezzo aziendale sarà stabilita dal Datore di Lavoro, previa consultazione del Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza e Responsabile del SPP, in relazione alle caratteristiche ed alla frequenza di utilizzo del veicolo di trasporto.

È consigliabile la tracciabilità delle operazioni di pulizia e sanificazione mediante documentazione (ad esempio, l'allegato 6 fornisce un fac-simile di apposito registro) ovvero la conservazione di documenti giustificativi.

## **2.2 Informazione e formazione**

Oltre a quanto previsto dai soprarichiamati protocolli e dai DPCM emanati dalle Autorità governative, si auspica che i datori di lavoro adottino le presenti linee guida proposte, cautelative e precauzionali all'interno dei luoghi di lavoro (azienda, sito/cantiere/locale del cliente), per tutelare la salute e il benessere dei lavoratori e per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro; eventualmente da integrare con ulteriori misure precauzionali più incisive, secondo la tipologia delle lavorazioni, le caratteristiche dei cantieri e la loro localizzazione.

Il datore di lavoro deve informare e formare tutti i lavoratori, nella maniera più consona ed efficace, circa le disposizioni vigenti, consegnando altresì un *vademecum* che evidenzia le corrette modalità comportamentali. Il datore di lavoro avrà cura di affiggere il *vademecum* all'ingresso dei luoghi di lavoro e nelle zone comuni e/o maggiormente frequentate.

Il datore di lavoro deve accertarsi che siano assunti i protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile, in relazione alle diverse lavorazioni da eseguire, far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, far adottare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

## 2.3 Dispositivi di Protezione Individuali

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, qualora le tipologie di lavorazione impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Data la situazione di emergenza e le difficoltà di approvvigionamento, al solo scopo del contenimento epidemiologico da COVID 19, possono essere utilizzate mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE<sup>2</sup>.

Resta inteso che laddove il Piano Operativo della Sicurezza prevede l'obbligo di DPI del tipo FFP1/2/3 (polveri) o filtri A/B/E/K (gas), gli stessi dovranno essere obbligatoriamente utilizzati.

## 2.4 Modalità di accesso ai luoghi di lavoro

Il personale prima dell'accesso agli uffici e/o ai siti/cantieri può essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea (strumento tarato prima dell'utilizzo) nel rispetto della disciplina privacy vigente.

Se la temperatura dovesse superare 37,5 gradi non è consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni oppure chiamare il numero verde regionale indicato sul sito del Ministero della Salute.

Si suggerisce di registrare, secondo i dettami della legge sulla Privacy, il superamento della soglia di temperatura consentita per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai luoghi di lavoro<sup>3</sup>.

La linea guida COVID-19 – Misurazione della temperatura all'accesso al luogo di lavoro di ANMA – Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti contiene indicazioni utili su come effettuare la misurazione della temperatura nei luoghi di lavoro.

Per l'accesso agli uffici il lavoratore deve indossare la mascherina. Per l'accesso ai piani è preferibile utilizzare le scale. Nel caso di utilizzo dell'ascensore, quest'ultimo dovrà essere

---

<sup>2</sup> art. 16 del DL n.18 del 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020

<sup>3</sup> La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali/sito/cantiere; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

utilizzato garantendo sempre il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro (ad es. una persona alla volta). Anche i comandi e le pulsantiere devono essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.

Per l'accesso ai siti/cantieri/locali del cliente il lavoratore deve indossare la mascherina ed eventuali altri DPI previsti per l'attività lavorativa e/o dal cliente.

Inoltre si raccomanda di evitare l'ingresso degli operai negli uffici di presidio e/o nelle sedi aziendali predisponendo contenitori in cui depositare bolle di lavoro o altra documentazione.

Infine, ove possibile, si raccomanda di prevedere sempre le stesse squadre di lavoratori ed istituire un registro in cui riportare, giorno per giorno, le persone con cui si è lavorato e/o si è venuti a stretto contatto.

## **2.5 Modalità di accesso dei fornitori esterni ai luoghi di lavoro**

Per l'accesso dei fornitori esterni devono essere individuate delle procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità e tempi definiti, per ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici aziendali coinvolti o con i lavoratori interni al sito/cantiere. È auspicabile che gli autisti degli automezzi restino a bordo del proprio mezzo. Per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi rigorosamente alla distanza minima di un metro e indossare i dispositivi di protezione individuale.

Laddove possibile, è opportuno evitare l'accesso di terzi soggetti alla sede aziendale.

Qualora ciò non sia possibile, individuare/installare servizi igienici dedicati se lo stazionamento è di lunga durata e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno che accede ai siti/cantieri, si raccomanda l'individuazione o installazione di servizi igienici ad essi dedicati. E' consigliabile integrare la segnaletica del sito/cantiere con cartellonistica sui comportamenti da tenere in materia igienica e sui divieti.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso luogo di lavoro (es. fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

## **2.6 Pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro (azienda/sito/cantiere)**

Il datore di lavoro assicura una pulizia giornaliera ed una sanificazione periodica programmata, anche con l'ausilio del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei luoghi di lavoro, degli spogliatoi e di tutti i luoghi comuni e maggiormente

frequentati, inclusi i mezzi d'opera con le relative cabine di guida e di pilotaggio, le auto di servizio proprie e a noleggio.

Negli uffici occorre garantire la pulizia a fine turno di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti.

Nei siti/cantieri si raccomanda di igienizzare le attrezzature di lavoro in particolar modo nei punti di contatto, prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica o approvata dall'OMS (Allegato 4).

Nei casi in cui si renda necessario l'impiego di ascensori e/o montacarichi, si raccomanda l'uso ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l'impiego aggiuntivo di DPI per le vie respiratorie. Anche i comandi e le pulsantiere devono essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia devono indossare i DPI e gli indumenti necessari ed impiegare i prodotti igienizzanti avanti le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della salute.

La responsabilità delle procedure sopra descritte è in capo al datore di lavoro ad eccezione dei casi in cui l'attività è affidata dal committente ad altra impresa.

È consigliabile la tracciabilità delle operazioni di pulizia e sanificazione mediante documentazione (ad esempio, l'allegato 6 fornisce un fac-simile di apposito registro) ovvero la conservazione di documenti giustificativi.

## **2.7 Gestione degli spazi comuni (mensa, bagni, spogliatoi)**

L'accesso agli spazi comuni deve essere caratterizzato da una ventilazione continua dei locali, dalla sosta ridotta delle persone all'interno dei tali spazi e dal mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza.

Per ridurre il contatto tra lavoratori nei siti/cantieri è eventualmente auspicabile organizzare delle turnazioni (ogni variazione dovrà essere inserita nei POS).

Il datore di lavoro deve aver cura di garantire le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti. E' necessario altresì garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con detergenti aventi le caratteristiche previste dalla circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute, anche delle tastiere dei distributori presenti (es. delle bevande).

La responsabilità delle procedure sopra descritte è in capo al datore di lavoro ad eccezione dei casi in cui l'attività è affidata dal committente ad altra impresa.

È consigliabile la tracciabilità delle operazioni di pulizia e sanificazione mediante documentazione (ad esempio, l'allegato 6 fornisce un fac-simile di apposito registro) ovvero la conservazione di documenti giustificativi.

## **2.8 Precauzioni igieniche personali**

E' obbligatorio che tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le misure igienico-

sanitarie assicurando il lavaggio frequente e scrupoloso delle mani (Allegato 5). Il datore di lavoro mette a disposizione prodotti igienizzanti secondo la circolare del Ministero della salute n. 5443/2020.

Si raccomanda di lavarsi le mani con soluzioni idroalcoliche all'ingresso dei luoghi di lavoro (azienda, sito/cantiere/locale del cliente), prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici e, più in generale, adottare le misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020 (Allegato 2).

## **2.9 Gestione di una persona sintomatica**

Nel caso in cui un lavoratore sviluppi febbre con temperatura superiore a 37,5 gradi e/o sintomi di infezione respiratoria (es. tosse), lo stesso deve dichiararlo immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere il quale dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni delle Autorità sanitarie, quindi avvisare con immediatezza le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19, forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Il datore di lavoro avrà cura di collaborare con le Autorità sanitarie per individuare i possibili contatti interpersonali ravvicinati del lavoratore in questione, per intraprendere misure precauzionali e cautelative.

## **2.10 Sorveglianza sanitaria**

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

### **3. Installazione, manutenzione e gestione degli impianti all'interno degli edifici**

I tecnici che operano per la manutenzione e l'installazione degli impianti tecnologici all'interno degli edifici sono tenuti a muoversi su tutto il territorio e a venire in contatto con le persone, entrando nei locali del cliente così come nelle abitazioni per operazioni che si protraggono nel tempo. A ciò si aggiungono casi di interventi che, per la loro tipicità, prevedono la promiscuità tra tecnici di aziende diverse, in siti spesso angusti, che non consentono di mantenere la distanza di sicurezza.

Pertanto gli operatori devono essere dotati di DPI diversificati a seconda della condizione di salute delle persone che occupano i locali del cliente oltre che della tipologia di attività da svolgere.

In ogni caso si segnala l'opportunità che le persone che occupano i locali del cliente rispettino le misure di distanziamento sociale e indossino DPI per le vie respiratorie.

Per l'individuazione delle più opportune misure di controllo e gestione del rischio COVID-19, potrebbe essere utile somministrare preventivamente al committente/cliente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, un questionario di autovalutazione (allegato 3), dal cui esito potrebbero essere individuate le seguenti due casistiche:

#### **Caso 1: Presenza di pregressi casi di positività o sospetta positività al COVID-19**

Qualora l'intervento interessi locali del cliente occupati da persone che siano state positive o con sospetta positività al COVID-19, si raccomanda in via prudenziale che gli operatori indossino mascherine filtranti FFP2 oltre ai DPI richiesti in funzione della specifica attività da svolgere.

#### **Caso 2: Nessuna presenza accertata o sospetta di casi di positività al COVID-19**

Qualora l'intervento interessi locali del cliente in cui non si siano verificati casi accertati o sospetti di positività al COVID-19, si raccomanda in via prudenziale l'utilizzo delle mascherine chirurgiche oltre ai DPI richiesti in funzione della specifica attività da svolgere.

Resta inteso che le raccomandazioni indicate in entrambi i casi sopra descritti perdono di efficacia qualora, in considerazione dei rischi specifici effettivamente o potenzialmente presenti, è necessario adottare misure preventive e protettive più severe.

#### 4. Igienizzazione degli impianti aeraulici

La diffusione della pandemia da SARS-CoV2-19 ha portato all'attenzione il tema della manutenzione e sanificazione degli impianti aeraulici in quanto gli impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria possono divenire, in caso di scarsa o inadeguata manutenzione, fonte di diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni che ivi trovano condizioni ideali di sviluppo.

Come riporta la pubblicazione Inail *“Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica”*:

*“se non sono adeguatamente gestiti, possono diffondere nell'ambiente inquinanti di varia natura: microrganismi patogeni, allergeni, polveri, fibre e agenti chimici.*

*Pertanto, l'impianto può divenire una fonte di rischio per gli occupanti e per i tecnici impegnati in eventuali operazioni di manutenzione e pulizia. Per mantenere gli impianti in buono stato di conservazione e puliti è necessario controllarli regolarmente per accertarne lo stato igienico, mantenerli ed eventualmente sanificarli.”*

L'attività di igienizzazione degli impianti aeraulici, che comprende gli interventi di pulizia e disinfezione, attiene alla manutenzione degli impianti di climatizzazione e di condizionamento e pertanto deve essere affidata ad imprese qualificate ed abilitate ai sensi del DM 37/08 e secondo le indicazioni delle Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione dell'Accordo Stato – Regioni del 2006. Ciò anche in considerazione delle responsabilità che l'impresa di installazione o manutenzione si assume sul corretto funzionamento dell'impianto, che verrebbe meno nel preciso istante in cui un soggetto non abilitato vi mettesse mano.

Durante qualsiasi tipo di intervento, in considerazione dei rischi specifici effettivamente o potenzialmente presenti, è necessario adottare tutte le misure preventive e protettive utili a garantire la salute e la sicurezza degli operatori.

La soprarichiamata pubblicazione Inail identifica tutti i rischi connessi alle singole fasi di lavoro effettuate durante:

- l'ispezione visiva
- l'ispezione tecnica
- la bonifica

e per ogni rischio associato alle diverse fasi, fornisce indicazioni circa i comportamenti, le attrezzature e i dispositivi di protezione da adottare.

Siccome il tecnico che svolge attività di verifica e di manutenzione degli impianti aeraulici può essere esposto a rischio, esso deve essere formato sul corretto utilizzo e smaltimento dei DPI da adottare nelle diverse situazioni di rischio dopo che sia stata effettuata un'attenta valutazione dei rischi correlati alle attività svolte.

Per l'individuazione delle più opportune misure di controllo e gestione del rischio COVID-19,



potrebbe essere utile somministrare preventivamente al committente/cliente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, un questionario di autovalutazione (allegato 3), dal cui esito potrebbero essere individuate le seguenti due casistiche:

Caso 1: Locale non sanitario (residenze, uffici, industrie...) rimasto chiuso da almeno 1 settimana

Qualora l'intervento venga realizzato in locali non sanitari rimasti chiusi da almeno 1 settimana, potrebbero essere sufficienti le prescrizioni di cui alla Guida Inail *"Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica"* le cui tabelle possono essere d'aiuto in fase di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art 28 d.lgs.81/2008, e orientare nella scelta dei DPI più idonei da adottare.

Caso 2: Locale non sanitario (residenze, uffici, industrie...) non rimasto chiuso da almeno 1 settimana

Qualora l'intervento interessi un locale non sanitario che non sia rimasto chiuso da almeno 1 settimana, si raccomanda in via prudenziale di adottare i seguenti DPI:

- Filtrante respiratorio FFP2
- Tuta in tyvek con cappuccio
- Guanti
- Occhiali di protezione

Dopo la rimozione dei DPI è necessario effettuare un accurato lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche.

Resta inteso che le raccomandazioni indicate in entrambi i casi sopra descritti perdono di efficacia qualora, in considerazione dei rischi specifici effettivamente o potenzialmente presenti, è necessario adottare misure preventive e protettive più severe.

Durante l'emergenza, a seconda della tipologia dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione esistenti, si possono adottare delle operazioni volte a ridurre il rischio di diffusione del Sars- CoV2 – 19 nei confronti degli utenti.

In linea generale, i principali interventi che possono limitare un eventuale rischio di infezione da COVID-19 per via aerea sono:

- incrementare il ricambio di aria esterna all'interno degli ambienti interni;
- evitare i ricircoli di aria da un locale ad un altro.

A seconda della tipologia dell'impianto, quindi, si potrebbe:

1. negli impianti ad aria primaria, aumentare la portata dell'aria esterna;
2. negli impianti centralizzati a tutt'aria, aumentare la portata dell'aria esterna e chiudere la serranda dell'aria di ricircolo;

3. negli impianti a tutt'aria per singolo locale, aumentare la portata dell'aria esterna e chiudere la serranda dell'aria di ricircolo.

Inoltre disattivare i recuperatori di calore di tipo rotativo ed entalpico, in quanto l'aria esterna potrebbe essere contaminata dall'aria ripresa dall'ambiente.

Nel funzionamento invernale, umidificare l'aria esterna al fine di mantenere l'umidità relativa all'interno degli ambienti al di sopra del 40%. Qualora l'impianto non fosse dotato di sistema di umidificazione, valutare l'utilizzo di umidificatori a vapore<sup>4</sup>.

Si consiglia inoltre di mantenere gli impianti di immissione di aria esterna in funzionamento continuo anche nelle ore di non occupazione, in modo di avvicinare la qualità dell'aria interna il più possibile a quella dell'aria esterna alla riapertura dei locali.

Per contrastare la diffusione dell'epidemia da virus SARS-CoV-2, garantire la qualità dell'aria indoor risulta fondamentale nella tutela della salute dei lavoratori pertanto occorre una rivalutazione impiantistica aeraulica soprattutto nei casi di open space e uffici con più scrivanie.

Il rapporto ISS "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 - Versione del 21 aprile 2020" fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell'aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

---

<sup>4</sup> Gli impianti di umidificazione dell'aria che utilizzano acqua necessitano di adeguate misure atte a prevenire le infezioni da Legionella

## 5. Smaltimento mascherine e altri dpi

Relativamente al corretto smaltimento dei DPI – mascherine e guanti, impiegati nei luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, segnaliamo che:

- la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che i DPI utilizzati per le attività di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati in cui hanno soggiornato persone affette da Coronavirus: *“dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”*;

- il rapporto dell’ISS recante *“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”*, aggiornata al 31 marzo 2020, precisa che:

*“Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.*

*A scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.”*

*“Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.”*

Tutto ciò premesso si ritiene che i guanti e le mascherine impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie possono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell’ambiente per il caso di presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID-19 (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. Pertanto, come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443, tali rifiuti devono essere trattati e smaltiti come materiale infetto categoria B (UN 3291)”, corrispondenti al codice CER 18.01.03\* HP 9 e categoria ADR UN 3291.

Segnaliamo che al momento solo alcune Regioni quali Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna hanno precisato che i “Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.”

## Bibliografia

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020

Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 - COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti

Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 - Versione 31 marzo 2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev – Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 - Versione 21 aprile 2020

Guida Inail “impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica.”

Accordo Stato-Regioni del 2013 - Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria

Accordo Stato-Regioni del 2015 - Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi

Accordo Stato-Regioni del 2006 - Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione

Guida COVID-19 – Misurazione della temperatura all'accesso al luogo di lavoro - ANMA – Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti

## Allegato 1 - Modello auto-dichiarazione per lo spostamento dei lavoratori

### AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_,  
e domiciliato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_,  
identificato a mezzo \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di  
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19** (*fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie*);
- **che lo spostamento è iniziato da** \_\_\_\_\_  
(*indicare l'indirizzo da cui è iniziato*) **con destinazione** \_\_\_\_\_;
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione** \_\_\_\_\_ (*indicare la Regione di partenza*) **e del Presidente della Regione** \_\_\_\_\_ (*indicare la Regione di arrivo*) **e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti** \_\_\_\_\_ (*indicare quale*);
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
  - **comprovate esigenze lavorative;**
  - **assoluta urgenza;**
  - **situazione di necessità;**
  - **motivi di salute.**

A questo riguardo, dichiara che \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

## **Allegato 2 - Misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020**

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

### Allegato 3 - Fac-simile di questionario di autovalutazione

#### DATI COMMITTENTE

Responsabile \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

In qualità di:

- Datore di lavoro
- RSPP
- RLS
- Medico competente
- Altro \_\_\_\_\_

Ragione sociale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

Settore di attività \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

I locali sono chiusi da almeno 1 settimana **SI**  **NO**

I locali sono frequentati da persone/lavoratori **SI**  **NO**

Nei locali sono presenti finestre apribili **SI**  **NO**

Ci sono/sono stati casi di positività al COVID-19 **SI**  **NO**

Ci sono/sono stati casi di sospetta positività al COVID-19 **SI**  **NO**

E' effettuata una periodica sanificazione degli ambienti **SI**  **NO**

E' presente un registro cartaceo o informatico delle attività di sanificazione **SI**  **NO**

Area di intervento (descrizione):

---

---

---

---

---

Data

---

Firma

---

Allegare informativa privacy.

## Allegato 4 - Linee guida OMS per la preparazione di soluzione disinfettante

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida per mettere a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio. L'ingrediente base è l'alcol etilico, efficacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con acqua e in una concentrazione di alcol tra il 60% e l'80% circa.

La brochure in inglese con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del disinfettanti per mani è scaricabile al seguente link: [https://www.who.int/gpsc/information\\_centre/handrub-formulations/en/](https://www.who.int/gpsc/information_centre/handrub-formulations/en/)

Gli ingredienti per **1 litro di soluzione**:

- 833 ml di alcol etilico al 96%
- 42 ml di acqua ossigenata al 3%
- 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%
- Acqua distillata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare (quanto basta per arrivare a 1 litro).

Gli ingredienti per **200 ml di soluzione**:

- 135 g alcool etilico 96%
- 8 g acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%)
- 4 g glicerina
- 22 g acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare.



**Introduction:** This Guide to Local Production of WHO-recommended Handrub Formulations is separated into two discrete but interrelated sections:

**Part A** provides a practical guide for use at the pharmacy bench during the actual preparation of the formulation. Users may want to display the material on the wall of the production unit.

**Part B** summarizes some essential background technical information and is taken from WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009). Within Part B the user has access to important safety and cost information and supplementary material relating to dispensers and distribution.



**Allegato 5 - Lavaggio delle mani**



## Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**





Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**



0 Bagna le mani con l'acqua



1 applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



2 friziona le mani palmo contro palmo




3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



8 Risciacqua le mani con l'acqua



9 asciuga accuratamente con una salvietta monouso



10 usa la salvietta per chiudere il rubinetto



11 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE**  
**FOR PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.  
October 2006, version 1.



**World Health Organization**

All materials provided are have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

**Allegato 6 - Fac-simile registrazione pulizia**

DITTA: \_\_\_\_\_

**REGISTRO PROGRAMMAZIONE PULIZIE**

IMPIANTO/UNITA' PRODUTTIVA \_\_\_\_\_; RESPONSABILE \_\_\_\_\_

<b>N° PROGR.</b>	<b>DATA E ORA</b>	<b>PULIZIA (P), DISINFEZIONE (D), SANIFICAZIONE (S)</b>	<b>LOCALI/MEZZI SOTTOPOSTI A PULIZIA</b>	<b>PERSONALE CHE HA ESEGUITO LA PULIZIA</b>	<b>FIRMA RESPONSABILE</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					